

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
27/09/2023
Prot. ...194882..... Tit.III Cl...4..
Rep. Decreti 3597.....



**UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA**

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Università di Catania;

VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, l'art. 11;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss. mm. ii. che, agli articoli 34 e seguenti, disciplina - tra l'altro - la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

VISTO in particolare l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 43 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui stabilisce che l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di Specializzazione mediche è disposto, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, S.O. n. 25, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 28 settembre 2021 n. 1109 (a sua volta modificato dal decreto del Ministro dell'Università e

della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 23 febbraio 2022 n.248) e dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 10 marzo 2023 n. 138;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015", come modificato e integrato dal D.I. MUR – Salute 31 maggio 2022, n. 546, che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di specializzazione, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

VISTO l'articolo 8 del citato decreto ministeriale del 13 giugno 2017, n. 402 che prevede che “ l'Osservatorio nazionale proporrà l'accreditamento delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance” specificando, altresì, che “limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potrà concedere sino ad un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2020 n. 665 di ricostituzione per il triennio 2020/2023 dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 come integrato con i successivi DD.MM. n. 573/2021 e n. 368/2022, n. 114/2023, n. 140/2023 e n. 484/2023;

VISTA la nota 28 marzo 2023, prot. n. 5658 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha disposto l'apertura della Banca dati per l'offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2022/2023 al fine di consentire agli Atenei l'aggiornamento dei dati e delle informazioni concernenti le predette scuole di specializzazione;

VISTO il Protocollo d'Intesa interateneo sulle reti formative delle scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici per l'attivazione a.a. 2022/2023, sottoscritto dai Magnifici Rettori degli Atenei di Catania, Messina e Palermo in data 04.05.2023;

VISTE le istanze di istituzione/attivazione e accreditamento delle Scuole di specializzazione per l'a.a. 2022/2023 inserite all'interno dell'apposita piattaforma informatica del Ministero dell'Università e della Ricerca, predisposta dal Cineca e finalizzate alla valutazione da parte dell'ONFSS - alla luce del richiamato D.I. n. 402/2017 e ss.mm.ii. - delle scuole e relativa verifica della sussistenza degli standard per l'accreditamento delle singole strutture inserite nelle loro reti, dei requisiti generali e specifici di idoneità delle reti formative e degli indicatori di performance;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1466 del 14 settembre 2023 di istituzione

e/o modifica e di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Catania;

DECRETA

Art. 1

Scuole di Specializzazione accreditate

Sono istituite e accreditate, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 e ss.mm. ii, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica - per l'anno accademico 2022/2023 - le seguenti Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici dell'Università degli Studi di Catania:

Anatomia Patologica
Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare
Dermatologia e Venereologia
Ematologia
Endocrinologia e Malattie del metabolismo
Farmacologia e Tossicologia clinica
Genetica Medica
Ginecologia e Ostetricia
Igiene e Medicina Preventiva
Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
Malattie dell'Apparato Respiratorio
Medicina del Lavoro
Medicina Fisica e Riabilitativa
Medicina Interna
Medicina Legale
Microbiologia e Virologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neuropsichiatria Infantile
Oftalmologia
Patologia Clinica e Biochimica Clinica
Pediatria
Psichiatria
Radiodiagnostica
Urologia

Art. 2

Scuole di Specializzazione accreditate provvisoriamente

Sono accreditate, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 e ss.mm. ii, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica per l'anno accademico 2022/2023, le seguenti Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici dell'Università degli Studi di Catania:

Audiologia e Foniatria
Geriatrica

Medicina d'Emergenza-Urgenza
Ortopedia e Traumatologia
Otorinolaringoiatria

Art. 3

Attivazione delle scuole di Specializzazione

1. L'attivazione delle Scuole di Specializzazione, accreditate e accreditate in via provvisoria, di cui alle precedenti disposizioni, è subordinata all'assegnazione dei contratti statali di formazione medica specialistica da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Il regolamento didattico di Ateneo è integrato con l'inserimento delle scuole di specializzazione di cui agli articoli 1 e 2 – ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017.

IL RETTORE
Prof. Francesco Priolo